

ULTERIORI CHIARIMENTI GIURIDICI IN MERITO ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DELLA FILIERA LEGNO-ARREDO

Alcuni approfondimenti inerenti la ripresa delle attività della filiera legno-arredo, inclusa la possibilità per i dettaglianti di raggiungere ed accedere alle imprese produttrici per i debiti approvvigionamenti.

1. La vendita al dettaglio telefonica oppure on-line, o via televisione, radio o corrispondenza, è consentita ai sensi dell'Allegato 1 al DPCM 26 aprile 2020 ("DPCM"), per qualunque categoria merceologica.

La ratio di tale apertura legislativa consiste nel fatto che, mediante tali canali di vendita, il contratto interpersonale è del tutto assente e, pertanto, non sussiste rischio di contagio e/o diffusione della malattia da COVID-19;

2. Il dettagliante che vende mediante tali canali deve provvedere all'approvvigionamento del proprio magazzino per soddisfare le richieste dei consumatori; con riferimento all'approvvigionamento, il DPCM non contiene prescrizioni specifiche e, perciò, non contiene un espresso divieto per il titolare di un'attività commerciale al dettaglio di recarsi presso l'azienda o presso il grossista di riferimento a scegliere la merce da vendere a distanza ai consumatori.

Tale modalità di approvvigionamento da parte del commerciante al dettaglio comporta un'analisi che coinvolge tre distinti profili: (i) quello che riguarda la possibilità di proseguire o riprendere la propria attività da parte dell'azienda che produce e/o del grossista che vende il bene di interesse del commerciante al dettaglio; (ii) quello della sicurezza nei luoghi di lavoro; (iii) quello della legittimità del commerciante al dettaglio di spostarsi sul territorio regionale o nazionale viste le limitazioni alla mobilità ancora in vigore.

(i) Sotto il primo profilo, poiché relativamente a tutti i prodotti di arredo, alla luce del contenuto dell'allegato 3 al DPCM, si può dire che la produzione e il commercio all'ingrosso di tali beni può riprendere a partire da oggi 4 maggio p.v.; nel predetto

allegato, infatti, sono presenti i codici ATECO 31 – fabbricazione di mobili e 46 – commercio all’ingrosso.

(ii) Sotto il secondo profilo, occorre premettere che le attività produttive e commerciali di cui all’allegato 3 al DPCM possono riprendere, a condizione che siano attuati presso gli stabilimenti e, in generale, presso i locali di pertinenza dell’attività, le misure di sicurezza di cui al Protocollo condiviso sottoscritto in data 24 aprile 2020. Tale protocollo, al paragrafo 3, prescrive le misure di sicurezza che il titolare dell’impresa (sia essa attività produttiva o commerciale all’ingrosso) deve osservare per l’accesso dei fornitori esterni, a cui i commercianti al dettaglio in visita possono essere equiparati.

Pertanto, l’ingresso dei commercianti al dettaglio dovrà essere ridotto al minimo e, dal momento che gli stessi accederanno all’azienda, dovranno essere sottoposti alle misure previste dal paragrafo 2 del predetto protocollo, basate sul distanziamento sociale.

(iii) Infine, quanto al terzo profilo, gli spostamenti dei commercianti al dettaglio, che si recheranno in visita presso l’impresa o l’attività commerciale all’ingrosso, potranno essere giustificati da “esigenze lavorative”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM. Poiché tali esigenze lavorative devono essere “comprovate”, per l’ipotesi di un eventuale controllo da parte dell’Autorità, oltre all’autodichiarazione il commerciante al dettaglio potrà esibire copia dell’ordine telefonico o online che ha ricevuto da parte del consumatore, stante la chiusura dei punti vendita sul territorio.